

Protocollo d'intesa

tra

**Federazione Italiana Tennis e Padel**, con sede legale in (00135) Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 44 - Scala G, codice fiscale n. 05244400585, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Angelo Binaghi (la “**FITP**”);

e

**Federazione Sport Sordi Italia**, con sede legale in (00144) Roma, Piazzale degli Archivi n. 41, codice fiscale n. 97388210581, nella persona dal Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Guido Zanecchia (la “**FSSI**”),

ciascuna, una “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**” o “**Federazioni**”.

**Premesso che:**

- a) la FSSI è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta, a fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (“**CIP**”) e disciplinata dalle norme del libro primo del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell’attività ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs 43/2017; essa è titolare del logo FSSI (il “**Logo FSSI**”), così come riprodotto nell’**Allegato 1**, il quale gode di una reputazione di elevato prestigio e qualità;
- b) la FSSI è costituita dalle associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attività sportiva con persone sordi e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione amministrativa, sotto la vigilanza ed il controllo del CIP;
- c) la FSSI svolge l’attività sportiva delle persone sordi in armonia con le norme, le deliberazioni e gli indirizzi del CIP, dell’International Committee Sport Deaf e dell’European Deaf Sport Organization;
- d) la FITP è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il tennis in carrozzina, il padel, il padel in carrozzina, il pickleball e il pickleball in carrozzina; essa è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
- e) la FSSI si propone di realizzare, in collaborazione con la FITP, un progetto per un’azione di sensibilizzazione riguardante l’integrazione e l’inclusione dei sordi con le persone udenti nella pratica delle discipline sportive ricomprese sotto l’egida della FITP;
- f) la FSSI e la FITP condividono il principio per cui lo sport riveste un ruolo culturale di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un valore fondamentale per l’individuo e la collettività, oltre a strumento di integrazione;
- g) con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa (il “**Protocollo d’Intesa**”), le Parti intendono promuovere e diffondere, congiuntamente, l’educazione sportiva per la pratica delle discipline sportive ricomprese sotto l’egida della FITP per gli atleti sordi da includere con atleti udenti.

*Guido Zanecchia*  
*Guido Zanecchia*  
*Angelo Binaghi*  
*Angelo Binaghi*

Poste queste premesse, le Parti, a seguito di intense trattative, convengono e stipulano quanto segue

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse e l'Allegato sono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa ed hanno valore di patto.

#### **Art. 2 – Oggetto**

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, le Parti intendono realizzare un progetto volto all'integrazione degli atleti sordi (gli "Atleti") con quelli udenti, nell'ambito dello sviluppo tecnico-agonistico degli stessi nelle discipline ricomprese sotto l'egida della FITP.

#### **Art. 3 – Affiliazione e tesseramento e promozione della disciplina**

**3.1.** L'affiliazione ed il tesseramento alla FSSI ed alla FITP, ai fini della partecipazione degli Atleti ad attività sportive svolte da ciascuna delle suindicate Federazioni, rimangono separati e distinti. Di conseguenza è prevista la separata affiliazione delle società e delle associazioni e il separato tesseramento degli Atleti per partecipare alle rispettive attività sportive della FSSI e della FITP.

**3.2.** La FSSI e la FITP valuteranno iniziative congiunte per favorire la promozione tra gli Atleti delle discipline sportive ricomprese sotto l'egida della FITP. In caso di organizzazione congiunta di tali iniziative, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative, verrà costituito, di comune accordo, un comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi deliberanti delle Parti i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

#### **Art. 4 – Supporto tecnico-organizzativo**

**4.1.** Con riferimento alle competizioni organizzate dalla FSSI e riservate ai soli Atleti, la FITP supporterà la FSSI mediante un sostegno tecnico-organizzativo (mediante la comunicazione di eventuali aggiornamenti dei propri regolamenti federali) e, ove possibile, anche impiantistico (vale a dire, mettendo a disposizione impianti sportivi nella disponibilità della FITP medesima, fermo restando le disposizioni della FITP in relazione all'obbligo di tesseramento).

La FSSI si impegna a dare comunicazione tempestiva del proprio calendario competizioni alla FITP al fine di coordinare l'attività.

**4.2.** La FITP supporterà la FSSI mettendo a disposizione i propri ufficiali di gara per le seguenti competizioni organizzate dalla FSSI e riservate ai soli Atleti:

- per la disciplina del tennis, in occasione dei Campionati Assoluti M/F;
- per la disciplina del beach tennis, in occasione dei campionati Indoor M/F (Singolo, Doppio, Doppio Misto, a Squadre) e in occasione dei Campionati Outdoor M/F (Singolo, Doppio, Doppio Misto, a Squadre);
- per la disciplina del padel, in occasione dei campionati Indoor M/F (Fase di qualificazione e Fase Nazionale) e PL – Outdoor M/F (Fase di qualificazione e Fase Nazionale) – a Squadre M/F (Fase di qualificazione e Fase Nazionale). Resta inteso che la FSSI si farà carico delle spese relative alla diaria degli ufficiali di gara ed eventuali ulteriori spese da questi ultimi sostenute (spese di vitto, viaggio e alloggio).

**4.3.** Inoltre, tenuto conto che il tennis rappresenta una disciplina olimpica per gli Atleti e al fine di favorire l'inclusione degli Atleti con atleti udenti, la FSSI, richiederà alla FITP di consentire agli Atleti appartenenti alla squadra della nazionale di partecipare ad alcuni degli stage e raduni riservati agli atleti appartenenti alla

*Guido Zanecchia*

*Angelo Bini*

squadra nazionale della FITP. Le spese per la partecipazione degli Atleti agli *stage* e raduni organizzati dalla FITP saranno a carico della FSSI.

**4.4.** La FITP valuterà di concedere la divisa ufficiale delle proprie squadre nazionali agli Atleti nazionali FSSI che siano tesserati FITP; in tal caso la FSSI potrà apporre il proprio Logo FSSI su dette divise e promuoverà, se necessario, lo sponsor tecnico FITP secondo modalità che saranno concordate tra le Parti.

**4.5.** I rapporti tra la FSSI e la FITP saranno gestiti dai rispettivi Segretari Generali.

#### **Art. 5 – Ambiti formativi**

**5.1.** La FITP e la FSSI valuteranno la realizzazione di corsi e seminari (anche online) rivolti alla agli ufficiali di gara della FITP per l'accrescimento delle loro competenze in tema di sordità. In tal caso, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative, verrà costituito, di comune accordo, un comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi deliberanti delle Parti i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

La FITP e la FSSI si adopereranno per abbattere le barriere di comunicazione al fine di consentire l'accesso degli Atleti ai corsi di formazione organizzati dalla FITP per le proprie figure tecniche. A tale riguardo, la FSSI si impegna, secondo la disponibilità di budget stabilita dal proprio Consiglio Federale, a fornire a propria cura e spese personale e interpreti professionisti per i suindicati corsi di formazione ai quali potranno partecipare gli Atleti in possesso dei relativi requisiti di ammissione o in cui saranno trattate tematiche di competenza della FSSI; resta inteso che i corsi di formazione saranno individuati discrezionalmente dall'Istituto di Formazione Roberto Lombardi (che cura, per conto della FITP la formazione delle figure tecniche).

#### **Art. 6 - Durata del Protocollo d'Intesa**

**6.1.** Il presente Protocollo d'Intesa avrà validità a far data dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fino al 31 dicembre 2028, qualora non pervenga ad alcuna delle Parti apposita disdetta prima del 30 novembre di ciascun anno, trasmessa a mezzo p.e.c agli indirizzi indicati al successivo art. 7.3.

#### **Art. 7 – Disposizioni generali**

**7.1.** Le eventuali modificazioni o integrazioni del Protocollo d'Intesa dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità

**7.2.** Le Parti si danno atto che a seguito della sottoscrizione e della esecuzione del Protocollo d'Intesa non nascerà tra le stesse alcun rapporto di associazione, dipendenza reciproca, subordinazione, *joint venture* o qualunque altro vincolo e che esse manterranno la più completa indipendenza e autonomia nei loro rapporti interni e con i terzi.

**7.3.** Qualsiasi comunicazione relativa al Protocollo d'Intesa dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi delle Parti:

per la **FSSI**: email: [sport@fssi.it](mailto:sport@fssi.it); p.e.c.: [segreteria@pec.fssi.it](mailto:segreteria@pec.fssi.it);

per la **FITP**: email : [segreteria@fitp.it](mailto:segreteria@fitp.it); p.e.c.: [affari.istituzionali@pec.federtennis.it](mailto:affari.istituzionali@pec.federtennis.it).

**7.4.** Le Parti danno atto che il Protocollo d'Intesa è stato congiuntamente predisposto a seguito di articolate trattative durante le quali sono state negoziate tutte le relative clausole; pertanto, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 1341 e ss. cod. civ. In ogni caso, l'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del Protocollo d'Intesa non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in

Guido Zanichini  
Guido Zanichini  
Alessandro Brighi  
Alessandro Brighi

ogni caso pieno vigore ed efficacia. Il Protocollo d'Intesa contiene integralmente tutte le intese intervenute tra le Parti; esso annulla e sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale tra le Parti in relazione al suo oggetto.

#### **Art. 8 – Riservatezza e tutela della privacy**

**8.1.** Ciascuna Parte si obbliga a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi d'informazione, dichiarazioni o, comunque, a non adottare comportamenti che possano recare danno al prestigio dell'altra Parte o dei suoi rappresentanti. L'inadempimento di tale obbligo sarà considerato grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà a ciascuna Parte di risolvere di diritto il Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

Le Parti convengono che i termini e le condizioni del Protocollo d'Intesa sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione delle ipotesi di informativa obbligatoria previste dalla legge.

**8.2.** Le Parti si danno reciprocamente atto di qualificarsi come autonomi e distinti titolari del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in quanto ciascuna decide autonomamente in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento. Pertanto, grava autonomamente su ciascuna delle Parti l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la *"tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati"*, ivi compresi gli obblighi di comunicazione e di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

#### **Art. 9 – Legge applicabile e Foro competente**

**9.1.** Il Protocollo d'Intesa è disciplinato dalla legge italiana.

**9.2.** Qualunque controversia circa la validità, la interpretazione, la esecuzione o la risoluzione del Protocollo d'Intesa e delle eventuali successive modificazioni o integrazioni di esso, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma, con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente competenti.

#### **Art. 10 – Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001**

**10.1.** La FSSI dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, ai quali la FITP conforma la propria organizzazione e attività.

**10.2.** La FSSI, inoltre, dichiara di condividere le previsioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo della FITP (il **"Modello 231 FITP"**) adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del codice etico della FITP (il **"Codice Etico FITP"**), rinvenibili alla pagina internet [www.ftp.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali](http://www.ftp.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali). La FSSI si obbliga ad osservare – e a fare osservare a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla esecuzione del Protocollo – le disposizioni previste nel Modello 231 FITP e nel Codice Etico FITP, nonché nei loro eventuali allegati, che costituiscono parte integrante del presente Protocollo. Resta inteso che: (i) l'accertamento da parte delle autorità giudiziarie, anche con pronuncia non definitiva, di una violazione da parte della FSSI delle disposizioni contenute nel Modello 231 FITP e nel Codice Etico FITP, o comunque di una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consentirà alla FITP di risolvere il Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.; (ii) alla FITP è attribuita la facoltà di recedere dal Protocollo d'Intesa nell'ipotesi in cui nei confronti della FSSI venga iscritto un procedimento per responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.


Guido Lavecchia  
Angelo Bocca  
Reggio Emilia

Roma, 11 novembre 2025

Federazione Italiana Tennis e Padel

Il Presidente

Ing. Angelo Binaghi



Federazione Sport Sordi Italia

Il Presidente

Dott. Guido Zanecchia



Allegato 1

Logo FSSI

